MODULARIO M.C.P.S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
Via Fornovo, 8, 00192, Roma – Fax n. 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 GENNAIO 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale della FUTURE ELECTRONICS SRL, nell'ambito della procedura di esame congiunto, a seguito di richiesta di ammortizzatori sociali in deroga da parte aziendale.

Sono presenti:

- Per la SOCIETA', Alba Vincenti;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;
- Per la FISASCAT CISL Naz. le, Alfredo Magnifico;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI VENETO, LOMBARDIA, LIGURIA ed EMILIA-ROMAGNA, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- La Società svolge attività di commercializzazione di componenti elettronici ed occupa alle proprie dipendenze n. 56 lavoratori;
- in data 17 aprile 2009 la Società sottoscriveva, unitamente alle Parti sociali interessate, un accordo in sede ministeriale, ai fini dell'accesso allo strumento della CIGS per crisi aziendale a favore di 53 lavoratori, a decorrere dal 6.04.2009 e sino al 31.12.2009;
- perdurando lo stato di crisi e al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati dalla presente procedura, mediante l'attivazione degli ammortizzatori in deroga, con comunicazione inviata in data 18 dicembre 2009 la Società presentava istanza per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai fini dell'accesso alla CIG in deroga e a tal riguardo questo Ministero provvedeva a convocare formalmente le Parti interessate alla procedura per il giorno 14 gennaio 2010;
- la Società, destinataria di ammortizzatori a regime, ha usufruito di un trattamento di CIGS per crisi per la durata di 9 mesi e, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 223/91, una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che siano decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione, vale a dire, nel caso in oggetto, un periodo di sei mesi. Pertanto, la Società potrà presentare istanza ai fini della

concessione dello strumento di CIG in deroga per un periodo pari a sei mesi, corrispondente all'intervallo temporale minimo per la presentazione di una nuova richiesta.

CONSIDERATA

la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione per periodi non superiori a 12 mesi, del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche in riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

1) Le Parti convengono che l'Azienda presenterà istanza di concessione del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 2, co. 138, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), per la durata di 6 mesi, a decorrere dal 15/01/2010 sino al 14/7/2010, per complessivi **53 dipendenti**, occupati presso le sedi di Cinisello Balsamo-Milano (35), Padova (8), Casalecchio di Reno-Bologna (10);

2) la CIG sarà a rotazione, con riduzione oraria verticale del 30% su base settimanale, per 49 lavoratori. Le Parti convengono, altresì, sull'impossibilità di applicare il criterio della rotazione con riguardo ai rimanenti 4 lavoratori, impiegati nei settori di mercato del "Bianco" e dell'"Automotive", che sono stati investiti in modo particolare dalla crisi. Per tali lavoratori la Cig si articolerà come di seguito specificato:
 - Cig a zero ore per 1 lavoratore addetto al reparto amministrazione presso la sede di Cinisello Balsamo (MI) e per 2 lavoratori addetti al reparto vendite, rispettivamente presso la sede di Cinisello Balsamo (MI) e di Casalecchio di Reno (BO);
 - Cig con riduzione oraria verticale del 50% su base settimanale, per 1 lavoratore addetto al reparto tecnico presso la sede di Cinisello Balsamo (MI);

3) l'Azienda presenterà richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS;

4) resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, nella misura prevista ai sensi del citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva;

5) l'erogazione del sostegno al reddito avverrà secondo le indicazioni di cui in premessa e, in particolare, di cui al citato Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio u.s.;

6) Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

FUTURE ELECTRONICS SRL

LE OO.SS.

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Verbale di Accordo

Roma, 14 gennaio 2009

In data odierna, presso il Ministero del Lavoro, in via Fornovo 8 si sono incontrati

p. Future Electronics S.r.l.	Alba Vincente
p. Filcams-CGIL Nazionale	Fabrizio Russo
p. Fisascat-CISL Nazionale	Alfredo Magnifico

ad integrazione del verbale di accordo sottoscritto in data odierna in sede ministeriale, relativo ad un intervento di CIGS in deroga rispetto alle sedi di Cinisello Balsamo, Bologna e Padova, le parti convengono che

- nel periodo di durata della CIGS in deroga, il lavoratore che ne dovesse fare esplicita richiesta, può richiedere a titolo di anticipazione del TFR, l'importo pari alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato;

- l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati dalla CIGS in deroga la maturazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi contrattuali, considerando utili al fine del calcolo di maturazione anche i periodi di Cigs;

- durante il periodo di CIGS, così come previsto dalla norma, non verrà riconosciuta la maturazione del TFR, solo per i periodi interessati alla CIGS;

- di incontrarsi, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, al fine di effettuare una prima verifica rispetto ai termini dell'applicazione dell'accordo sottoscritto in sede ministeriale sopra richiamato, ed entro il mese di maggio al fine di valutare gli esiti e gli sbocchi di suddetto accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Future Electronics S.r.l.

OO.SS.